



Decreto Dirigenziale n. 120 del 08/07/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 9 - UOD Tutela qualità, tracciabil prod agricol e zootecnici serv di svil agric

Oggetto dell'Atto:

LEGGE N. 82 DEL 20/02/2006: DETERMINAZIONE DEL PERIODO VENDEMMIALE 2014/2015 DELLE FERMENTAZIONI E RIFERMENTAZIONI.

IL DIRIGENTE

VISTO il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, così come modificato dal regolamento (CE) 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che contempla, a decorrere dal 1 Agosto 2009 il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni del origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli;

VISTO il D.M. n. 53963 del 27 novembre 2008 inerente le Disposizioni di attuazione dei regolamenti CE 497/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;

VISTO il regolamento (CE) 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e la indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali;

VISTO il regolamento (CE) 670/09 della Commissione con il quale sono state apportate modifiche al citato reg. 607/2009;

VISTO il regolamento (CE) 423 della Commissione dell'8 maggio 2008 che istituisce il codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

VISTO il D.M. del 23 dicembre 2009 recante le disposizioni nazionali applicative del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

VISTA la legge 29 dicembre 1990, n.428 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea;

VISTO il DLgs 8 aprile 2010 n.61 sulla Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 delle legge 7 luglio 2009 n.88;

VISTA la nota del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali -Ispettorato Centrale Repressione Frodi- del 5 agosto 2005 relativa ai controlli della campagna vendemmiale;

VISTA la legge 20 febbraio 2006, n. 82, concernente le disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino, ed in particolare l'art. 9 della suddetta legge n. 82 del 20/02/2006 che sancisce la competenza delle Regioni a stabilire annualmente, con un proprio provvedimento, il periodo entro il quale sono consentite le fermentazioni e rifermentazioni dei vini;

CONSIDERATO che il presente decreto è un atto dell'Amministrazione Regionale di cui è disposta la pubblicità in base all'ordinamento vigente;

RITENUTO che è necessario stabilire nella Regione Campania il periodo vendemmiale e il periodo di fermentazione e rifermentazione, in quanto di interesse pubblico;

VISTA la nota prot. P.G./2014/166279 del 07/03/2014 del Direttore Generale – DG. 52.06;

DECRETA

per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente riportati nel presente dispositivo:

1. Per la campagna vitivinicola 2014/2015 il periodo vendemmiale ha inizio il 1 agosto 2014 e termina il 31 dicembre 2014.
2. Le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite dal 1 agosto 2014 al 31 dicembre 2014.
3. Le fermentazioni spontanee che avvengono al di fuori del periodo stabilito, devono essere comunicate a mezzo telegramma, telefax o sistemi equipollenti all'ufficio periferico dell' ICQRF (Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari) di Napoli avente competenza territoriale per la regione Campania.
4. E' vietata qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito, ad eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti di qualità, dei vini spumanti, dei vini frizzanti e dei mosti parzialmente fermentati frizzanti o per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati.
5. E' autorizzata la produzione dei vini frizzanti, del vino passito ed altri vini tradizionali, oltre il periodo vendemmiale e fino al 31/07/2015 per i vini frizzanti e fino al 31/03/2015 per il vino passito e altri vini tradizionali.
6. Il presente Decreto riveste carattere d'urgenza.

- Il presente decreto viene inviato al Sig. Assessore all'Agricoltura, alla UDCP – Segreteria di Giunta – Ufficio III Affari Generali – “Archiviazione Decreti Dirigenziali”. alla UOD 11 Sviluppo Produzioni Vegetali, ad Agroqualità, all'ICQRF (Ispettorato centrale per il controllo delle qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari di Napoli) e ai Servizi Territoriali Provinciali ex STAPA-CePICA;

- di inviare telematicamente il presente decreto all'UDCP Segreteria di Giunta – Ufficio V – Bollettino Ufficiale BURC per la pubblicazione ai sensi dell'art. 2 (punto i) del regolamento regionale approvato con DGR n. 1516/03.

PASSARI